

Sentenza n. 33 del 2005 (Parità scolastica e diritto all'istruzione)

Con la sentenza n. 33 del 2005 la Consulta respinge tutte le censure di incostituzionalità sollevate dalla Regione Lombardia nei confronti dell'articolo 1, commi 4, 9 e 10 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed afferma la legittimità delle modalità di finanziamento straordinario finalizzato al sostegno delle spese affrontate dalle famiglie degli alunni iscritti alle scuole paritarie.

Oggetto di esame, in primo luogo, è l'articolo 1, comma 4, il quale, secondo la ricorrente, dettando criteri irragionevolmente ristretti e incongruamente vincolanti per il riconoscimento della parità scolastica, interferirebbe, da un lato, con la capacità di programmazione della rete scolastica delle Regioni, funzione ad esse delegata *ex art.* 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, non permettendo un adeguato sviluppo alle scuole non statali; dall'altro, non coinvolgerebbe la Conferenza Stato-Regioni nella definizione dei requisiti per il riconoscimento della parità alle scuole non statali. In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *a*), nel prevedere «un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti» quale requisito per il riconoscimento della parità alle scuole non statali, costringerebbe queste ultime a ripetere pedissequamente la struttura delle scuole pubbliche; l'art. 1, comma 4, lettera *c*), nel richiedere che «l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali siano improntati alla partecipazione democratica», impedirebbe lo sviluppo di formule organizzative diverse.

L'articolo 1, comma 9, stabilisce che, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle Province autonome da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione ed affida al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di stabilire con decreto i criteri per la ripartizione di tali somme tra le Regioni e le Province autonome e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

Il successivo comma 10 individua direttamente una delle modalità di fruizione dei benefici, stabilendo che i soggetti aventi i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma precedente possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta, e demanda alle Regioni e alle Province autonome il compito di disciplinare le modalità con cui sono annualmente

comunicati al Ministero competente i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale.

Ad avviso della ricorrente, il cui ricorso è stato proposto nella vigenza del vecchio Titolo V, le disposizioni citate introdurrebbero sostanzialmente un intervento statale in un settore – sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione – di sicura competenza regionale, essendo l’“assistenza scolastica” inclusa dal vecchio art. 117 Cost. tra le materie rientranti nella competenza legislativa regionale.

La Corte preliminarmente ricorda che lo scrutinio deve svolgersi alla luce dei parametri vigenti all’epoca in cui il ricorso è stato proposto, escludendo rilevanza, nel presente giudizio, alle modifiche introdotte al Titolo V, della Parte II, della Costituzione, dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Nel previgente riparto di competenze tra Stato e Regioni, queste ultime erano titolari delle funzioni in materia di assistenza scolastica (art. 42 del d.P.R. n. 616 del 1977) e, in forza della delega di cui all’art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, delle specifiche funzioni ivi indicate. La legge n. 62 del 2000 non ha tra le sue finalità quella di intervenire nuovamente sul sistema di riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni, ma unicamente quella di delineare il sistema nazionale di istruzione; essa costituisce quindi esercizio della potestà legislativa statale in materia di istruzione. In particolare, nel prevedere l’istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha stabilito che l’abilitazione delle stesse al rilascio di titoli di studio aventi valore legale presupponga il possesso di determinati requisiti. In questa prospettiva, ed essendo all’epoca solo iniziato il processo di trasferimento alle Regioni di competenze in materia di istruzione, non vi era alcuna necessità di concertare con esse i requisiti per il riconoscimento della parità. Inoltre le Regioni possono esercitare le funzioni ad esse delegate solo con riferimento ai soggetti che in base alla legge statale siano in possesso dei requisiti per essere inseriti nel sistema nazionale di istruzione. Infatti, l’attribuzione di funzioni in ordine alla programmazione a livello regionale non abilita le Regioni ad interferire con la individuazione, da parte dello Stato, dei requisiti che le scuole debbono possedere per ottenere il riconoscimento della parità.

E’ legittima anche la previsione del finanziamento straordinario, aggiuntivo rispetto agli ordinari stanziamenti in favore delle Regioni, in quanto, estendendo il sostegno economico anche agli alunni iscritti alle scuole paritarie, è finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio per tutti.

Dott. ssa Paola Garro